

Sospensione dei lavori di coltivazione
della cava di calcare sita in
C.da “San Biagio” del Comune di
Cefalù (PA)
Ditta: “Rocca Sabeco s.r.l.”

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo

**IL DIRIGENTE GENERALE
AD INTERIM**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R.S. 09.12.1980, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la L.R.S. 05.07.04, n. 10;
- VISTA** la L.R.S. 04.04.56 n°23 che detta "Norme di Polizia Mineraria";
- VISTO** il D.P.R.S. 15/07/1958 n. 7 e ss.mm.ii. – “Regolamento di Polizia Mineraria”;
- VISTO** il D.lgs. 25.11.96, n. 624, e successive modificazioni;
- VISTO** il D.lgs. 09.04.08. n. 81 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e successive modificazioni;
- VISTO** l'art. 24, comma 2, della L.R. 09.12.1980, n° 127;
- VISTO** l'art. 2, comma 4, della L.R. 05.07.2004, n° 10;
- VISTO** l'art. 83 comma 1 e comma 6 della Legge 07.05.2015, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale” con il quale è stabilito il canone di produzione annuo e che la quota dei canoni relativa ai periodi di sospensione non è dovuta;
- VISTA** la **Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 10 Febbraio 2023**, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Maurizio Costa;
- VISTO** il **D.P.Reg. n. 440 del 13 Febbraio 2023, modificato con D.P.Reg. n. 470 del 14 Febbraio 2023**, con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità all'Ing. Maurizio Costa, Dirigente di 3^a Fascia in servizio dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** l'autorizzazione n. **10/18 – 84 R₂ PA del 09/11/2018**, con la quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato la Società “**Rocca Sabeco S.r.l.**”, con sede legale in Cefalù (PA), Via Gibilmanna n. 5, (P.I./C.F. n. 00119570828), legalmente rappresentata dalla Sig.ra Calcina Giulia, nata a Siracusa, il 05/02/1939, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 10/04, alla coltivazione della cava di calcare sita in C/da “**San Biagio**” del Comune di **Cefalù (PA)**, per un periodo di anni **13(tredici)**;
- VISTA** la nota del **03/04/2020**, acquisita al prot. n. **13538 del 06/04/2020**, con la quale la Società **Rocca Sabeco S.r.l.** ha comunicato che, con verbale di assemblea del 15/02/2020, il **Sig. Giardina Rosario** nato a Cefalù il 25/12/1958 **C.F. GRDRSR58T25C421S** con decorrenza 24/03/2020 ha assunto la carica di Amministratore Unico della Società, in sostituzione della dimissionaria **Sig.ra Calcina Giulia**;
- VISTO** il **D.R.S. n. 1157/22 – Reg. n. 25/22 – 84 R₂ L₆ PA del 14/09/2022**, con il quale il Distretto Minerario di Palermo ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, la Società **Rocca Sabeco S.r.l.**, con sede legale in Cefalù (PA), Via Gibilmanna n. 5, (P.I./C.F. n. 00119570828), legalmente rappresentata dal **Sig. Giardina Rosario** nato a Cefalù il 25/12/1958, **C.F. GRDRSR58T25C421S**, a sospendere per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrenti dal **30 Settembre 2022** fino al **28 Marzo 2023**, i lavori di estrazione della cava di calcare sita nella località “**San Biagio**” del Comune di **Custonaci (TP)**;
- VISTA** l'istanza datata **16/03/2023**, immessa al protocollo del Distretto Minerario di Palermo in pari data al n. **8793**, con la quale il **Sig. Giardina Rosario**, come sopra nominato, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta “**Rocca Sabeco s.r.l.**”, con sede in Cefalù (PA) in Via Gibilmanna n. 5, esercente la cava di calcare sita in località “**San Biagio**” del Comune di Cefalù (PA), ha chiesto un

ulteriore sospensione di 180 giorni dei lavori nella cava “de qua”, precisando che la marca da bollo n. **01220371035850** del **16/03/2023** sarà utilizzata per essere apposta al provvedimento che il Distretto Minerario autorizzerà, impegnandosi a conservare l'originale della marca da bollo per il fine sopraccitato;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni addotte e illustrate nell'istanza di cui sopra, di accogliere la richiesta formulata dalla società e che, pertanto, può concedersi la sospensione di 180 gg. decorrente dal **29 Marzo 2023** fino al **24 Settembre 2023**.

AUTORIZZA

Art. 1 Per quanto sopra esposto, che si intende ripetuto e trascritto, la ditta “**Rocca Sabeco s.r.l.**”, con sede legale in Cefalù (PA) Via Gibilmanna n. 5 (**P.I./C.F. n. 00119570828**), legalmente rappresentata dal **Sig. Giardina Rosario** nato a Cefalù il 25/12/1958 ed ivi residente nella C/da Testardita s.nc., (**C.F. GRDRSR58T25C421S**), è autorizzata a **sospendere** i lavori di coltivazione nella cava di calcare sita nella C/da “**San Biagio**” del Comune di Cefalù (PA) esercita in forza l'autorizzazione n. **10/18 – 84 R₂ PA del 09/11/2018**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, della Legge regionale n. 127/80 e dell'art. 2, comma 4, della Legge regionale n. 10/2004, per un periodo di giorni 180 (centottanta) decorrente dal **29 Marzo 2023** fino al **24 Settembre 2023**.

Art. 2 Durante la vigenza della presente sospensione dei lavori, ogni attività lavorativa presso la cava deve rimanere temporaneamente interrotta; qualsiasi attività che comporti anche la movimentazione del materiale depositato, dovrà essere comunicata preventivamente a questo Distretto Minerario e al Comune di **Cefalù (PA)** e sarà intesa, a tutti gli effetti, come ripresa dell'attività di cava, ai fini dell'applicazione dell'art. 83 della Legge 07 maggio 2015, n. 9, in ordine ai canoni di produzione.

Art. 3 Dovrà essere garantita la sorveglianza dello stato dei luoghi, posti in efficienza la recinzione ed i cartelli monitori, provvedendo al loro ripristino/sistemazione laddove dovessero risultare divelti o mancanti e adottare tutte le necessarie cautele atte ad impedire l'ingresso di estranei nell'area di cava nel periodo in cui resterà sospeso l'esercizio dell'attività estrattiva.


Art. 4 La ditta “**Rocca Sabeco s.r.l.**” è consapevole che la eventuale ripresa dell'attività lavorativa è comunque inderogabilmente subordinata alla prevista e preventiva predisposizione, da parte del datore di lavoro, di tutte quelle misure organizzative, di cui agli allegati 6-7-8 del DPCM 27 aprile 2020, tese a garantire lo svolgimento in sicurezza di ogni fase lavorativa nel rispetto dei principi di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10.

Art. 5 Si fa riserva di eseguire, durante il periodo di sospensione dei lavori estrattivi della cava “*de qua*”, sopralluoghi per gli accertamenti di competenza.

La presente disposizione viene rilasciata facendo salvi i diritti di terzi nonché i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

Palermo, **22/03/2023**

L'Istruttore Direttivo
Sig.ra Iole Campo



Il Dirigente Generale
ad interim

Ing. Maurizio Costa
n.q. Ing. Capo ad interim del Distretto Minerario